



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTO il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., recante "Nove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i., recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i., recante "Composizione delle giunte, Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la legge regionale 27 marzo 2013, n. 7, recante "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali";

VISTA la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 relativa all'istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, il cui art. 1, al comma 1, dispone che «... è disciplinata l'istituzione di nove liberi Consorzi comunali, di seguito liberi Consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, le quali assumono la denominazione di liberi Consorzi comunali» mentre al comma 6 prescrive che «nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle province regionali, mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici»;

CONSIDERATO che la richiamata legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, dispone, altresì, all'art. 13, comma 1, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2014, n. 26, che nelle more dell'approvazione della legge istitutiva di cui al comma 6 dell'art. 2, le funzioni dei liberi Consorzi di cui al comma 6 dell'art. 1 continuano ad essere esercitate, fino all'insediamento degli organi dei predetti liberi Consorzi e delle Città metropolitane e, comunque, non oltre il termine inderogabile di cui al comma 145 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, da commissari straordinari ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 10 aprile 2015, n. 8 recante "Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali" il cui art. 1 dispone che «Nelle more dell'approvazione della legge di riforma degli enti di area vasta e comunque non oltre il 31 luglio 2015, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTO il decreto presidenziale n. 130 del 24 aprile 2015 con il quale la dott.ssa Rosaria Barresi, dirigente della Regione Siciliana, è stata nominata Commissario Straordinario del Libero Consorzio comunale di Caltanissetta;

CONSIDERATO che, a seguito dell'avvenuta notifica del summenzionato decreto presidenziale, la dott.ssa Rosaria Barresi si è insediata nelle funzioni in data 4 maggio 2015;

